

DICHIARAZIONE AREA BOSCATATA NON BOSCATATA

 1 sottoscritt _____ nat /_ a _____
il _____ e residente in loc _____ n. _____
C.F. _____ in qualità di Agronomo, iscritto nell'albo dei
dottori agronomi al n. _____,

INCARICATO dal:

Sig./ra _____, CF. _____ in qualità
di _____ dell'immobile/area, posto/a in Loc. _____
via _____ n. _____
distinto al catasto fabbricati/terreni al foglio n. _____ Mapp. _____ sub _____

*Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000*

DICHIARA

**che gli interventi a carattere urbanistico – edilizio non ricadono in area boscata,
come definita dall'art. 3, LRT n. 39/00, in quanto:**

(specificare) _____

_____ lì _____

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta

***Definizione di area boscata e area non boscata secondo l'art. 3 della LRT 39/00 modificata ed integrata e gli artt. 2 – 3, del D.P.G.R. n. 48/R/2003 :**

Art. 3, LR 39/00:

Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata dal piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.

2- Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La

continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

3- Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza di soprasuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20% abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

4- Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40%, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

Art. 3 – D.P.G.R n. 48/03 -Non sono considerati bosco:

a i parchi urbani;

b i giardini che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una superficie inferiore 2000 MQ;

3) l'area sia delimitata da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, culturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative.

c orti botanici, vivai;

d gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche,

e le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.”